

Le nuove frontiere del diritto globale

PINO
PISICCHIO

Quale diritto regola la decisione del governo italiano di intervenire militarmente nella scena libica? Certo, le procedure della decisione *stricto sensu* appartengono ancora all'ordinamento nazionale. Ma la scelta trova il suo motore nella sede delle Nazioni Unite e della Nato. E i militari impegnati nell'azione internazionale, assumono le bandiere dell'Onu e della Nato, fonte di legittimazione dell'impresa.

Ancora: le ricorrenti conflittualità tra le norme regolatrici della libertà di espressione, della proprietà intellettuale e del diritto di privacy nelle società contemporanee e la pervasiva e incontenibile presenza delle reti telematiche e dei motori di ricerca come Google, disciplinate da organismi come l'Icann (Internet Corporation for assigned names and numbers), a loro volta caratterizzati dalla soprannazionalità e dalla natura privatistica, possono ancora trovare una composizione esclusivamente all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati?

E poi, possiamo ancora parlare di diritto internazionale, inteso come diritto inter-statale secondo il modello westfaliano, così come la scienza giuridica del Novecento ci ha insegnato a fare?

Non c'è dubbio: la globalizzazione economica, col passaggio di consegne di quote sempre maggiori di potere dagli Stati ai mercati, non poteva non riverberarsi in modo decisivo nella sfera istituzionale e in quella giuridica, riducendo la sovranità statale e costringendo l'area del diritto ad una qualche torsione in favore della ragione economica. Il diritto globale, dunque,

Sabino Cassese affronta i quesiti posti dalla attuale globalizzazione giuridica

si affaccia nella società globale e declina i suoi caratteri di universalità e di transnazionalità.

Ma se è la globalizzazione economica a fare da levatrice per questo nuovo diritto "delle possibilità", come è stato definito, sarà dunque ancora il mercato ad esondare

nell'area della normatività, dettando i suoi inesorabili diktat e riducendo il diritto a strumento ancillare e i suoi operatori ad esperti a servizio dell'economia degli scambi, oppure sarà possibile assistere al sorgere di una nuova civiltà giuridica capace di un linguaggio universale?

Sabino Cassese, tra i massimi giuristi contemporanei, storico dello Stato e dell'amministrazione e giudice costituzionale, traccia un arco di risposte a questi e ad altri fondamentali quesiti sulla globalizzazione giuridica nel saggio *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato* uscito per i tipi di Einaudi, in linea di continuità con

una sua importante ricerca che ha visto nell'ultimo decennio la pubblicazione di volumi come *Lo spazio giuridico globale* (Laterza, 2002), *Oltre lo Stato* (Laterza, 2006) e *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale* (Donzelli, 2009). Con linguaggio attento alle ragioni della divulgazione, ma senza che questo sottragga nulla alla cifra scientifica della ricerca, l'autore si muove in un quadrante del pensiero alquanto originale che fa avvertire una importante distanza da chi, come Giddens o la Strange e, in Italia la Ferrarese, seppur partendo da ermeneutiche e discipline diverse, tende a registrare nel processo di globalizzazio-

ne l'ineluttabile trionfo della *ratio* economica rispetto alle nuove possibilità del diritto, seppure in un contesto mondiale complesso e profondamente modificato rispetto al novecento.

Cassese assume la pedagogia del caso concreto per far discendere alcune regolarità generali traducibili in quadro teorico, aderendo così alla peculiare modalità del diritto globale, materia lavica in continuo divenire. Pertanto vengono presi in considerazione casi in apparenza assai distanti tra loro, come la *governance* di internet o i lavori forzati nell'ex Birmania e il ruolo dell'organizzazione internazionale del lavoro

(Ilo), il caso Kazakistan e la giustizia internazionale in materia ambientale, e poi ancora l'accordo anti-dumping e l'azione dei produttori europei di ghisa nei confronti di alcuni paesi extracomunitari, quasi simmetrica all'azione dei produttori americani di acciaio volta a ridurre le quote di importazione da paesi terzi, ed altri sei casi ancora, oltre ad un capitolo dedicato alla decisiva opera svolta dai giudici nella formazione dell'ordine giuridico globale.

Il punto di approdo della ricerca conferma le tesi che già si erano affacciate nei precedenti lavori: la struttura del diritto globale, forse ancora instabile, è comunque viva e sovrasta e ricomprende gli Stati nazionali, i cui governi sono inevitabilmente costretti a cedere ad essa quote sempre crescenti della propria sovranità. Ma, attenzione: quest'area che delimita lo spazio giuridico globale non è più faccenda esclusiva dei circa 200 Stati nazionali, ma va condivisa con circa 2000 organizzazioni internazionali e un numero enorme di organizzazioni non governative comprese nel range che va da 20 a 40 mila.

A differenza, però, degli ordinamenti statali, dotati di una legittimazione popolare, gli organismi privati, i soggetti economici multinazionali, le organizza-

zioni nuove del diritto globale, non prevedono processi decisionali su base democratica, problema non di poco conto che può trovare, però, un molcimento dalla presenza di una forte opinione pubblica mondiale oltre che da un più intenso dialogo tra ordinamenti statuali.

Ma, ed è questo il carattere peculiare della impostazione di Cassese rispetto a chi in dottrina e nel dibattito pubblico tende a sottolineare soprattutto il profilo mercantile del processo di globalizzazione, il nuovo tempo è quello della universalizzazione dei diritti, in prima fila la tutela dei diritti umani, ma non solo. «Il sistema globale

– conclude l'autore – è espressione di una *governance without government*», nel senso che non esiste un "regolatore superiore", legittimato dalla comunità mondiale, che possa far rispettare la legge universale.

D'altro canto c'è da domandarsi se «la democrazia globale sviluppa o sostituisce le democrazie nazionali» e se gli organismi giuridici del diritto globale possono, seppure per fini commendevoli, «abusare dei poteri di cui dispongono» imponendo le loro decisioni agli Stati indipendenti.

È intorno a questa domanda che si giocherà il prossimo tempo del diritto globale.

Questo spazio giuridico non è più faccenda esclusiva dei circa 200 stati nazionali

LA VIGNETTA

